



Ca, 09.07.2025 Prot. 79

Alle/ai componenti del Consiglio Regionale della Sardegna
Alla Commissione Autonomia

Al Presidente della Regione

Alle/ai Componenti della Giunta regionale

Alle/ai dipendenti del Comparto regione Sardegna

Loro Sedi

Oggetto: P.L. 68 - Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli Enti Locali

La FeSAL, Organizzazione Sindacale autonoma del Comparto Regione-Agenzie ed Enti, ha quasi 1200 iscritti e oltre a essere l'Organizzazione di gran lunga maggioritaria negli Assessorati dell'Amministrazione Centrale è l'unica Organizzazione presente e rappresentativa nelle quattro Aree di contrattazione separate istituite con Leggi Regionali modificative della L.R. 31/98: Area Amministrazione, Agenzie ed Enti, Area Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Area Dirigenti, Area Dirigenti CFVA.

In relazione al testo del P.L. in oggetto esitato dalla Prima Commissione si formulano quindi diverse osservazioni e proposte.

Preliminarmente, si premette che per attribuire all'ARAN Sardegna la Contrattazione di primo livello dei dipendenti degli Enti Locali Sardegna, al fine di arrivare ad un Contratto Unico nel Comparto di contrattazione collettiva regionale Regione-Enti Locali della Sardegna, sarebbe necessaria una norma di rango nazionale, che in attuazione dello Statuto Speciale, attribuisca alla Regione la competenza a disciplinare l'ordinamento del personale dei Comuni, delle Provincie e Città metropolitane, e quindi l'intera struttura retributiva dei dipendenti delle autonomie locali, attualmente a carico dello Stato, tramite trasferimenti verso gli Enti Locali.

Approvare, comunque, il Progetto di Legge senza la necessaria norma propedeutica ed attuativa previa intesa tra lo Stato e la Regione, pensando magari di provvedere successivamente alle correzioni, porterebbe alla paralisi della contrattazione per i dipendenti regionali e per i dipendenti degli Enti Locali.

Gli Art. 2 e 3 istituiscono l'ARAN Regionale. L'ARANS assume la piena titolarità giuridica della contrattazione collettiva di primo livello con riguardo all'Amministrazione, agli Enti regionali e agli Enti locali della Sardegna nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva regionale.

In seguito all'approvazione della Legge i dipendenti degli Enti Locali della Sardegna usciranno dal CCNL e gli stessi dipendenti non saranno più destinatari degli incrementi retributivi a carico delle risorse messe a disposizione dell'ARAN per il rinnovo del Contratto Funzioni Locali.

Tuttavia l'art. 12 dello stesso P.L. prevede che ***“gli oneri derivanti dai contratti collettivi del comparto unico di contrattazione applicati negli enti locali restino a carico degli stessi Enti Locali per la parte corrispondente ai trattamenti e ai miglioramenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali del comparto delle funzioni locali”***. Anche ritenendo praticabile tale previsione considerato che i dipendenti

degli Enti Locali della Sardegna escono dal Contratto Nazionale, non si riesce a capire come i Comuni potranno attribuire gli emolumenti salariali ai loro dipendenti in attesa dei trasferimenti statali che dovrebbero arrivare teoricamente a seguito di intesa tra lo Stato e la Regione Sardegna.

Tale scelta comporterebbe un impatto finanziario rilevante, in quanto i costi contrattuali ricadrebbero a totale carico del Bilancio Regionale, costo stimato in circa 600 milioni di euro, ma in realtà il costo effettivo, peraltro solo iniziale, sarebbe verosimilmente superiore di diverse centinaia di milioni anche evitando di far entrare nel Comparto Unico dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che stanno premendo per un allargamento dello stesso.

Con una massa manovrabile molto limitata (300 milioni di euro) nella Legge di Bilancio 2025 e con un continuo contenzioso con lo Stato relativo ai mancati trasferimenti di risorse, per sostenere gli oneri derivanti dalla contrattazione di primo livello del personale degli Enti Locali, si metterebbe a rischio anche l'operatività gestionale di molte attività fornite ai cittadini attraverso il Fondo Unico per gli Enti Locali.

Potrebbero poi successivamente essere a rischio anche le risorse destinate ai rinnovi contrattuali dei dipendenti della Regione, delle Agenzie, Enti e del Corpo Forestale della Sardegna e paradossalmente sarebbero a rischio anche i rinnovi del personale degli Enti locali nonché il salario accessorio degli stessi dipendenti.

Il comma 4 dell'Art. 3 del PL 68 prevede che l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARANS) sostituisca il CORAN, l'Agenzia esercita le funzioni ad essa attribuite ai fini della rappresentanza negoziale attraverso un Comitato direttivo costituito da tre componenti, per trattare la disciplina del Contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto Regione e del CFVA (Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale) e, in relazione alle rispettive sfere di competenza sul personale dipendente e quello con qualifica dirigenziale. Il Comitato direttivo, al fine di trattare esclusivamente la disciplina contrattuale del comparto unico Regione Enti Locali, è integrato da sei componenti rappresentanti delle Associazioni dei Comuni e Autonomie Locali.

Per l'ARAN Sardegna si prevede, quindi, una composizione di 9 "esperti" per trattare la materia del Comparto Unico Regione-Enti locali con circa 24.000 dipendenti mentre l'ARAN nazionale per trattare circa 2.600.000 lavoratori con circa 20.000 pubbliche amministrazioni è composto da un Collegio di indirizzo e controllo, in precedenza noto come Comitato Direttivo, composto dal Presidente e da 4 membri, Presidente e due Componenti scelti dal Governo, 1 componente scelto dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome e 1 componente scelto in comune dall'ANCI e dall'UPI. La maggioranza dei Componenti dell'ARAN è quindi sempre nominata dall'esecutivo.

La composizione dell'ARAN Sardegna è quindi spropositata rispetto all'ARAN Nazionale ed inoltre il Governo regionale dovrebbe continuare a nominare la maggioranza dei componenti dell'Agenzia, in analogia con quanto avviene con l'ARAN nazionale.

Sempre nel comma 4 dell'art. 3 non è chiaro cosa si intenda con "disciplina del Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto regione e del CFVA", in relazione alle rispettive sfere di competenza sul personale dipendente e quello con qualifica dirigenziale, pur essendo un utile passo in avanti, **tuttavia sembrerebbero abrogate le attuali quattro contrattazioni separate dell'Amministrazione-Agenzie, del CFVA, dei Dirigenti e Dirigenti CFVA.**

Onde evitare spiacevoli sottovalutazioni è utile analizzare la situazione di altre Regioni a statuto speciale che hanno già attuato il Comparto Unico e cioè la Valle d'Aosta ed il Friuli Venezia Giulia. In tali casi la consistenza dei Comparti risulta significativamente differente, i dipendenti del Comparto Unico della Valle d'Aosta sono circa 4500, i dipendenti del Comparto Unico del FVG sono circa 12.000 mentre i dipendenti del costituendo Comparto Unico Regione Sardegna si aggirerebbero intorno ai 24.000.



Questa significativa disparità farebbe sì che la Regione Sardegna si troverebbe a gestire un comparto di dimensioni doppie o comunque notevolmente superiori rispetto a quelli delle citate Regioni, con conseguenti impatti finanziari, organizzativi e contrattuali significativamente più elevati. E' necessaria pertanto una valutazione attenta in termini di sostenibilità economica al fine di garantire una gestione efficiente dei servizi pubblici, tenendo conto pertanto delle risorse effettivamente disponibili e della capacità amministrativa della Regione.

Sempre prendendo ad esempio il Comparto unico del FVG, al quale ci si è liberamente ispirati per il Comparto Unico sardo, e della Valle d'Aosta, **in tali Comparti ricordiamo che è compreso anche il Consiglio Regionale** che è invece inspiegabilmente il grande assente nel Comparto Unico della Regione Sardegna. Decisione che ci lascia parecchio perplessi, anche perché la Regione attraverso un protocollo d'intesa, ha ceduto al Consiglio Regionale parte della sua capacità delle spesa per il personale per l'assunzione dei dipendenti dei Gruppi in Consiglio, mettendo però a rischio assunzioni e istituti contrattuali nella Regione per via del possibile sfioramento del tetto di spesa sul costo del personale. **In ogni caso ciò dimostra che sarebbe logico che il Comparto Regione e il Consiglio Regionale stessero nello stesso comparto di contrattazione, considerato che quest'ultimo può utilizzare anche la capacità di spesa della Regione per il personale.**

Si ricorda che l'inserimento dell'Agenzia Forestas nel Comparto Unico di contrattazione regionale, è potuto avvenire perché i dipendenti dell'Agenzia erano già pagati dalla Regione pur facendo riferimento al CCNL Idraulico Forestale con una contrattazione integrativa regionale. Questo esempio dimostra come l'inclusione nel comparto unico sia praticabile solo laddove esista già una copertura finanziaria diretta da parte della Regione, e accordi contrattuali regionali preesistenti.

Come avviene in campo nazionale il raffronto stipendiale dei dipendenti degli Enti Locali dovrebbe essere operato con il resto del pubblico impiego.

Sia i dipendenti delle Funzioni Locali come anche i dipendenti della Regione Sardegna, percepiscono emolumenti inferiori rispetto a diversi Ministeri e in maniera più accentuata ed evidente rispetto ai dipendenti del Consiglio Regionale, che come è noto, beneficiano di trattamenti economici significativamente più elevati.

A nostro avviso, se veramente si vuole incrementare in maniera efficace e velocemente gli emolumenti per i dipendenti delle Autonomie Locali della Sardegna, in maniera sostenibile, si potrebbero utilizzare gli spazi aperti a livello nazionale che consentono margini di manovra per lo sblocco del salario accessorio che permetterebbero di incrementare, a decorrere dall'anno 2025, la componente stabile del Fondo del personale non dirigente fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento della spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle categorie e delle aree professionali. A tal proposito, è utile sottolineare quanto affermato nella nota operativa della Ragioneria Generale dello Stato, contenente le indicazioni applicative per la corretta ed uniforme interpretazione delle nuove disposizioni. Per quanto riguarda, le possibili modalità di utilizzo delle risorse incrementali, la nota precisa che le stesse possono essere destinate a tutti gli istituti permanenti quali, ad esempio, il finanziamento dell'attribuzione dei differenziali stipendiali di cui all'articolo 14 del CCNL (Progressioni economiche all'interno delle aree) come previsto dal comma 2, lettera j), del citato articolo, e il finanziamento del welfare integrativo come previsto dall'articolo 82, comma 2, del citato CCNL.

Conclusioni.

Si propone quanto segue per i dipendenti degli Enti Locali della Regione Sardegna:

- Istituzione di un'ARAN Regionale con competenza limitata alla contrattazione integrativa per Enti Locali della Sardegna;
- Mantenimento della contrattazione di primo livello nazionale, tramite il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL), con relativa copertura finanziaria a carico dello Stato.

In tal modo si potrebbero utilizzare immediatamente le risorse regionali disponibili per incrementare gli emolumenti per i dipendenti degli Enti Locali con la contrattazione di secondo livello, con effetti diretti sulle retribuzioni degli stessi.

Ribadiamo, inoltre, che una contrattazione collettiva unica Regione-Enti Locali sarebbe poco gestibile e lunghissima con sicuro scontro con il personale interessato poiché si andrebbe al blocco sicuro della contrattazione. Infatti un unico tavolo contrattuale, con oltre 24.000 dipendenti coinvolti e realtà eterogenee, è evidente che sarebbe poco governabile, e, come detto, con tempi di negoziazione estremamente lunghi con possibili conflitti tra comparti, profili e livelli retributivi. Tale situazione rischierebbe, quindi, di paralizzare la contrattazione, con conseguente blocco sostanziale dei rinnovi contrattuali, generando, molto probabilmente malessere diffuso tra tutto il personale interessato, compreso quello degli Enti Locali.

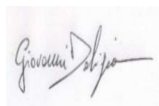
Quanto sopra al fine di contribuire ad una valutazione attenta delle conseguenze della Contrattazione Unica Regione-Enti Locali.

Il Comparto Unico di Contrattazione della Regione- Agenzie ed Enti ha già quattro Aree di contrattazione separata a causa delle molteplici specificità e professionalità che richiedono particolare attenzione: Area Comparto Regione-Agenzie ed Enti, Area del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Area Dirigenti Comparto Regione-Agenzie ed Enti, Area Dirigenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, inoltre la L.R.31/98 ha previsto anche l' Area della Protezione Civile (non ancora attuata).

Si chiede di non modificare l'attuale assetto delle Aree separate di contrattazione nel Comparto Regione con il CoRAN deputato alle trattative, modificando quindi il Progetto di Legge P.L. 68 che dovrebbe creare solo un'ulteriore Area separata per le Funzioni Locali della Sardegna con un'ARAN Regionale dedicato.

Coinvolgere il Comparto di contrattazione della Regione nel Comparto Unico nelle forme previste dall'attuale testo del P.L. 68 equivale a palesare l'ostilità del Consiglio Regionale nei confronti degli 11.000 dipendenti del Comparto Unico Regione-Enti e Agenzie.

Il Comitato di Coordinamento FeSAL-RAS



Allegato 1

Proposta di emendamenti al Progetto di Legge n. 68/A 2025

Relazione Art. 3

Con gli emendamenti viene eliminata la competenza della contrattazione collettiva dell'ARAN Sardegna per le Aree del Comparto Regione-Agenzie, CFVA e Dirigenti che rimangono in capo al più snello oltre che meno costoso CoRAN. Viene in tal modo salvaguardata la contrattazione del Comparto Regione-Agenzie ed Enti mantenendo le attuali in Aree separate previste dalla L.R.31/98,

Va, a tal proposito, rilevato che in assenza di una modifica dello Statuto Sardo, la Regione Sardegna non può assumere legittimamente l'onere della contrattazione di primo livello per gli Enti Locali, tale ipotesi, non è peraltro consigliabile per il significativo impatto sulle finanze regionali, e appare insostenibile anche alla luce della costante riduzione dei trasferimenti statali.

Si propone, in alternativa, di centralizzare a livello regione la **contrattazione integrativa degli Enti Locali**, limitatamente alla gestione e alla distribuzione dei Fondi destinati a tale finalità, assegnati dal Consiglio regionale. In tale ipotesi, potrebbe essere istituita un'indennità specifica per i dipendenti degli Enti Locali della Sardegna.

Si ritiene opportuno confermare le Aree di contrattazione separate attualmente esistenti disciplinate dalla legge 31/98, (Regione-Agenzie, CFVA, Dirigenti, Dirigenti CFVA) proponendo al contempo una nuova **Area separata di contrattazione per i dipendenti degli Enti Locali**.

Si segnala, inoltre, come l'ARANS così come strutturato nella proposta di legge, composto da nove esperti, risulti sproporzionata e troppo onerosa, anche in considerazione del fatto che l'ARAN nazionale opera efficacemente con cinque componenti, pur gestendo Aree contrattuali molto più consistenti e complesse.

Si consiglia di ridurre la composizione dell'ARANS a cinque componenti, più gestibile, di cui due designati congiuntamente dalle Associazioni degli Enti Locali.

Emendamenti all'Art. 3

il comma 2 è così riformulato:

L'Agenzia assume la piena titolarità giuridica della contrattazione integrativa riguardante le risorse messe a disposizione dal Consiglio Regionale nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva regionale per gli enti locali della Sardegna, sulla base degli atti di indirizzo approvati con le modalità previste nell'articolo 63 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione n. 31 del 1998).

la lettera a) del comma 3 è così riformulata

“accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva integrativa con le confederazioni sindacali alle quali sono affiliate;”

la lettera b) del comma 3 è così riformulata:

“svolgere le trattative contrattuali ed esercitare ogni attività relativa alla negoziazione dei contratti integrativi”

La lettera c) del comma 3 è così riformulata :

“quantificare gli oneri diretti e riflessi della contrattazione a carico degli enti locali;”

la lettera f) del comma 3 è così riformulata:

“procedere alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi integrativi a seguito della certificazione positiva da parte della Corte dei conti;”

la lettera g) del comma 3 : sopprimere integralmente in quanto incompatibile:

“promuovere l'interpretazione autentica dei contratti collettivi regionali.”

la lettera h) del comma 3 è così riformulata :

“prestare assistenza ai fini della contrattazione integrativa degli EE.LL. attraverso l'espressione di pareri e orientamenti applicativi a valenza generale in ordine all'interpretazione delle clausole e degli istituti contrattuali”

la lettera i) del comma 3 : sopprimere (già contenuta nel alla lett.h)

Il comma 4 è così riformulato:

Il CoRAN (comitato per la rappresentanza negoziale) composto da tre componenti continua ad esercitare la rappresentanza negoziale per le attuali Aree di Contrattazione regionale ivi comprese le Aree di contrattazione separata, istituite dalla L.R. 31/98 per trattare la disciplina del Contratto collettivo regionale di lavoro delle Aree del comparto regione, del CFVA (Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale), e per quello con qualifica dirigenziale.

E' istituita l'Area di contrattazione separata del Comparto Enti Locali della Sardegna.

L'ARAN Regionale esercita le funzioni ad essa attribuite ai fini della rappresentanza negoziale attraverso un Comitato direttivo costituito da cinque componenti, nominati con decreto del Presidente della Regione, di cui due espressione delle rappresentanze degli Enti Locali nominati di comune accordo.

I componenti dell'Agenzia, scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di diritto del lavoro e sindacale, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Non possono fare parte dell'Agenzia persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti alla nomina o alla designazione.

Relazione Art. 4

Testo originale art. 4

“Disciplina del personale del Comparto unico di contrattazione collettiva Regione-enti locali 1. In attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006 il personale della Regione e degli enti locali è disciplinato dalla legge regionale nel rispetto delle competenze legislative statali in materia di ordinamento civile, di cui al secondo comma, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione e dei principi che regolano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, per quanto riguarda gli enti locali, nel rispetto delle norme sul loro ordinamento”.

Il riferimento alla lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione non è pertinente in questo contesto, poiché la disciplina del personale regionale rientra nella potestà normativa della Regione Sardegna in forza dell'art. 3 dello Statuto Sardo. Ai dipendenti degli Enti Locali continua quindi ad applicarsi il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'Articolo 4 è abrogato.

O alternativamente riformulato come segue:

Disciplina del personale del Comparto unico di contrattazione collettiva 1. In attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006 il personale della Regione è disciplinato dalla legge regionale in forza dell' art. 3 lettera a dello Statuto Sardo. Al personale degli enti Locali continua ad applicarsi il Testo Unico del Pubblico Impiego (TUPI).

Art. 6

Si ritiene opportuna l'abrogazione dell'art.6. In assenza di modifica statutaria al personale degli Enti locali non può applicarsi la L.R. 31/98, ma continua ad applicarsi il 165 /2001, peraltro il TUPI per i dipendenti è attualmente più avanzato per alcuni istituti rispetto alla Legge regionale.

Relazione Art. 11

L'articolo 11 sembra ridondante con il comma 4 dell'art. 3.

Valgono quindi le stesse considerazioni precedentemente esposte:

L'ARANS si occupa solo della contrattazione dell'Area gli Enti Locali mentre per le Aree del Comparto regionale rimane il meno costoso CoRAN che fino ad oggi ha funzionato egregiamente.

Senza una legge di modifica dello Statuto Sardo non è possibile, oltre che consigliabile, assumere per la Regione Sardegna l'onere della contrattazione di primo livello per gli Enti Locali, si propone di centralizzare a livello regione la contrattazione integrativa per trattare i Fondi assegnati allo scopo al Consiglio regionale.

L'ARANS composto da nove esperti sembra spropositato e troppo costoso anche in riferimento all'ARAN nazionale che funziona benissimo con da cinque componenti e Aree di contrattazione corpose e rilevanti. Meglio tornare all'ARANS con cinque componenti di cui due di comune accordo tra le Associazioni degli Enti Locali.

IL testo dell'art.11 è così sostituito:

Modifiche all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998 (Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell'ARAN) è aggiunto il comma 5

5) Per la contrattazione collettiva integrativa dell'Area degli Enti Locali della Sardegna nella negoziazione dei contratti regionali la Regione e gli Enti sono legalmente rappresentati dall'agenzia per la rappresentanza negoziale della Sardegna. L'Agenzia esercita le funzioni ad essa attribuite ai fini della rappresentanza negoziale attraverso un comitato direttivo costituito da cinque componenti, nominati con decreto del Presidente della Regione. Il presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del Personale di cui due espressione delle rappresentanze degli Enti Locali nominati di comune accordo tra le rappresentanze degli Enti Locali .

I membri dell'Agenzia sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'amministrazione o degli enti. Le deliberazioni dell'Agenzia sono adottate a maggioranza e sottoscritte da tutti i componenti

Emendamento all'ART. 13

L'Art. 13 è soppresso (incompatibile con la permanenza del CORAN per la contrattazione del Comparto RAS)

Emendamento all'ART. 14

(sono sopprese le parole "gli enti regionali e")

1. Dopo il titolo VI della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:

"Titolo VI bis (Norme di coordinamento) Art. 68 bis (Disciplina per gli enti locali) 1. Ai sensi della presente legge per «enti», dove non diversamente specificato, si intendono, gli enti locali ovunque richiamati.

Emendamento all'ART.16

Sono soppressi i commi 1 e 2 (incompatibilità con articoli che precedono)

Emendamento all' Art. 17

Il comma 1 è soppresso (incompatibilità)